



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese
UFFICIO TECNICO

Via Cavour n. 37 – 21050 Saltrio (VA) * Tel. n. 0332/486166 – Fax n. 0332/486178
sito internet: www.comune.saltrio.gov.it * E-mail: tecnico@comune.saltrio.gov.it
P.E.C.: comune.saltrio.va@legalmail.it - Codice fiscale/P. I.V.A. 00560460123

N. 0000226 di prot.

Saltrio, 10 gennaio 2025

Ordinanza nr. 3

OGGETTO: TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI NONCHE' SPAZI A USO PUBBLICO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- sul territorio comunale si possono verificare casi in cui i giardini o aree verdi di proprietà privata, presentino una vegetazione, siepi, alberi, arbusti, rovi, aventi dimensione e stato manutentivo tale da arrivare ad invadere le proprietà pubbliche confinanti, quali strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili e parchi pubblici o di uso pubblico.

ACCERTATO, che:

- la presenza di siepi, arbusti e rami contigui alle strade pubbliche o soggette al pubblico transito, può costituire pericolo per la sicurezza al transito sia dei pedoni che dei veicoli;
- la vegetazione (siepi, rami, arbusti, rovi, erbacce, ecc...) dalle proprietà private si protende oltre il limite della proprietà stessa verso le strade, ostacola e riduce il campo visivo necessario a salvaguardare la circolazione ed il traffico;
- le alberature i cui i rami sono in aggetto sulla sede stradale possono rappresentare, in caso di vento o neve, a causa della possibile caduta sul suolo, un grave pericolo per la viabilità e per la sicurezza.

VERIFICATO, che i proprietari dei fondi sono tenuti:

- alla manutenzione delle siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, nonché di provvedere al taglio dei rami e delle piante che si protendono oltre la proprietà stessa o che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;
- alla rimozione di alberi, ramaglie, fogliame e quant'altro che, per effetto di intemperie o per qualunque altra causa cadono su strade, piazze, marciapiedi in quanto oltre a costituire pericolo per la circolazione sporcano le aree pubbliche e possono causare occlusione delle caditoie e griglie stradali con problemi di deflusso delle acque e conseguenti allagamenti.

RITENUTO necessario garantire la sicurezza degli spazi pubblici o di uso pubblico come sopra individuati.

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile."*

ACCERTATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

VISTI gli art.29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, (D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri ed opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTI gli art. 29 e 7 del D. Lgs 10.09.1993 n.360 (disposizioni correttive e integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

a tutti i proprietari dei fondi confinanti con le strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili pubbliche o di uso pubblico ed in generale confinanti con aree pubbliche o di uso pubblico, di provvedere costantemente per tutto l'anno a:

- tagliare siepi, arbusti e rami che invadono strade pubbliche e marciapiedi, che creano problemi di visibilità alla circolazione stradale o che non consentono il passaggio pedonale e ciclabile;
- abbattere eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;
- tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale fino ad una altezza mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale;
- tagliare i rami delle piante, che si protendono oltre il confine stradale, i quali nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità ovvero diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade;
- potare gli alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche;
- rimuovere ramaglie, alberi, fogliame e quant'altro, nel più breve tempo possibile, che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, possono costituire pericolo per la circolazione, sporcano le aree pubbliche e possono causare occlusione delle caditoie e griglie stradali con problemi di deflusso delle acque e conseguenti allagamenti.

DISPONE

Che il presente atto venga reso noto attraverso, pubblicazione all'Albo Pretorio, affissione nelle bacheche comunali presenti sul territorio ed in evidenza sul sito web del Comune.

AVVERTE

Che il mancato adempimento delle disposizioni della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da € 173,00 a € 694,00 prevista dall'art.29 comma 3 del D.lgs 30/04/1992 n.285 e successivamente alla sanzione all'esecuzione d'ufficio dei necessari lavori con addebito al trasgressore delle spese sostenute.

Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

DEMANDA

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati all'art.12 del Codice della Strada.

INFORMA

Che ai sensi della legge 6/12/1971, n. 1034, contro il presente atto è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio presso il TAR Lombardia, sez. di Milano, ovvero, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Ing. Zanuso Maurizio

